



# COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE

## Ordinanze del Sindaco

N. 2 DEL 08-03-2019

**Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO STRADA COMUNALE EX FMS PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARREGGIATA.**

Protocollo n. 856 del 08.03.2019

VISTA la nota Ns. Prot. 832 del 07.03.2019 con la quale la Ditta Veri Vincenzo srl avente sede legale in via Nazionale n. 136 CAP 09013 Carbonia, in qualità di Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata ex Strada FMS (CIG: 76276453C7) per conto del Comune di Piscinas, chiede la temporanea “*chiusura al traffico veicolare del tratto di strada ex FMS interessato dai lavori dal 11.03.2019 sino al termine dei lavori*” al fine di procedere in sicurezza ai lavori appaltati;

TENUTO CONTO che la realizzazione delle opere di manutenzione della carreggiata necessita della interdizione totale della circolazione stradale durante tutto il periodo interessato dai lavori al fine di consentire in piena sicurezza la libera circolazione dei mezzi e del personale dell’Impresa;

TENUTO CONTO, altresì, che la libera circolazione stradale durante l’esecuzione dei lavori comporterebbe grave pericolo anche per l’incolumità degli utenti;

ACCERTATA, in concreto, la pericolosità alla quale sarebbero esposti sia gli utenti della strada sia gli operatori della Ditta impegnati nella esecuzione della manutenzione;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, inibire totalmente la circolazione all’utenza nella sede stradale interessata durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che i lavori in oggetto dovrebbero concludersi, secondo i termini contrattuali, entro 90 giorni dalla consegna;

SENTITO il Servizio Tecnico comunale affidatario dell’appalto dei lavori in argomento;

TENUTO CONTO che l’esecuzione dei lavori verrà effettuata in due distinte fasi:

1. Primo tratto a partire da 60 metri circa successivi all'interruzione della pavimentazione della Piazza Don Giovanni Garau e fino all'intersezione con il ponte sul Rio Piscinas avendo cura di lasciare libero accesso e transito in corrispondenza della fascia lungo il Rio Piscinas per il periodo decorrente dal 11.03.2019 e fino all'avvio dei lavori nel tratto successivo (con data presunta del 11.04.2019);
2. Secondo tratto con interessamento, oltre al suddetto tratto iniziale ed in continuità con esso, dall'intersezione lungo il Rio Piscinas e fino all'intersezione con la strada comunale Siliqua – Porto Botte per il periodo decorrente dall'avvio dei lavori nel secondo tratto (con data presunta del 12.04.2019) e fino alla completa ultimazione dei lavori (con data presunta del 04.06.2019);

VALUTATA, per tali ragioni, l'opportunità di limitare l'interdizione della circolazione ad un solo tratto dell'intero percorso stradale ex FMS interessato durante la prima fase dei lavori al fine di ridurre al minimo il disagio alla circolazione dell'utenza;

VALUTATA l'opportunità di estendere il divieto all'intero percorso soltanto nel momento in cui verranno eseguiti i lavori anche nel secondo tratto della strada ex FMS;

CONSIDERATO, pertanto, che nulla osta alla concessione del presente provvedimento in virtù delle considerazioni già espresse, tenuto conto che la sicurezza delle persone e delle cose, in termini di circolazione stradale, rientra tra le finalità di ordine sociale ed economico perseguite dalla Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale;

VISTA la planimetria contenente la strada ex FMS ed i due separati tratti interessati alla presente ordinanza, allegata per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTI, in particolare, gli articoli 5, 7, 21 e 37 del richiamato D. Lgs. 285/92;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTI, in particolare, gli articoli dal 30 al 43 del richiamato Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente il quale assegna al Sindaco la responsabilità dell'Unità Autonoma di Polizia Municipale;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

ATTESA la competenza del Sindaco ai sensi della normativa sopra richiamata;

### **ORDINA**

**Dal giorno 11 marzo 2019 fino all'ultimazione dei lavori (data presunta del 04.06.2019)**

- a) La interdizione della circolazione nella strada comunale ex FMS nel tratto compreso fra i sessanta metri successivi alla fine della pavimentazione della Piazza Don Giovanni Garau e l'intersezione con il ponte sul Rio Piscinas, come da planimetria allegata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, con libertà di accesso e transito in corrispondenza della fascia lungo il Rio Piscinas, per il periodo decorrente dal 11.03.2019 e fino all'avvio dei lavori nel tratto successivo (con data presunta del 11.04.2019);

**Dal giorno di apertura dei lavori del secondo tratto (data presunta del 11.04.2019) - preventivamente comunicato al Comune - fino all'ultimazione dei lavori (data presunta del 04.06.2019)**

- b) L'estensione del divieto di cui al punto a) all'intero percorso della strada comunale ex FMS con la interdizione della circolazione nel tratto compreso fra i sessanta metri successivi alla fine della pavimentazione della Piazza Don Giovanni Garau e la intersezione con la strada comunale Siliqua – Porto Botte, come da planimetria allegata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo decorrente dall'avvio dei lavori nel secondo tratto (con data presunta del 12.04.2019) e fino alla completa ultimazione dei lavori (con data presunta del 04.06.2019);

**DISPONE**

- che l'esecutività della presente ordinanza sia subordinata all'installazione, con intero onere a carico della Ditta esecutrice dei lavori, della apposita segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada;
- che la presente ordinanza sia resa nota dal Comune mediante notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online nonché mediante l'apposizione della prescritta segnaletica da parte della Ditta;
- che la chiusura aggiuntiva alla circolazione del secondo tratto di strada sia subordinato alla comunicazione al Comune con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;
- che la Ditta interessata installi scrupolosamente la segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
  - transenne (provvedere ad esporre copia della presente Ordinanza Sindacale);
  - frecce direzione obbligatoria ove richieste (Fig. II 80/b Art. 122);
  - Mezzi di lavoro in azione (Fig. II 388, art. 31);
  - Divieto di transito (Fig. II 46, art. 116);
  - Lavori in corso (Fig. II 383, art. 31);

- Strada interrotta;
- Altra segnaletica eventualmente richiesta da Ufficio Tecnico e/o Ufficio Polizia Locale;
- Che l'impresa provveda all'oscuramento della eventuale segnaletica stradale attualmente in essere ed in contrasto con la presente ordinanza;
- Che l'impresa apponga su tutta la segnaletica un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento;
- Che l'impresa utilizzi tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni sia notturni (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- Che l'impresa sorvegli e mantenga idonea tutta la segnaletica stradale di cantiere in quanto essa stessa direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per l'inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali,
- Che impresa, a ultimazione lavori, dovrà rendere la carreggiata stradale libera da qualsiasi residuo;
- Che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo Regolamento di esecuzione ex DPR n. 495 del 16.12.1992, gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;
- Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- Che sia la segnaletica verticale sia quella orizzontale devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

#### AVVERTE

- Che, a norma dell'art. 37, comma 4, della Legge, n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR di Cagliari oppure, in alternativa e in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,

secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di attuazione ex DPR n. 495 del 16.12.1992.

**DISPONE**, inoltre

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, a:

➤ Servizio Polizia Locale Piscinas	Sede
➤ Albo Pretorio Online Comune di Piscinas	Sede
➤ Servizio Tecnico Comunale Piscinas	<i>tecnico.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Impresa esecutrice dei lavori Ditta Veri Vincenzo srl	<i>verivincenzosrl@pec.it</i>
➤ Direttore lavori ➤ Ing. Andrea Scozzafava	<i>andreascozzafava@tiscali.it</i>
➤ Stazione Carabinieri	<i>stca231550@carabinieri.it</i>
➤ Tribunale di Cagliari	<i>prot.tribunale.cagliari@giustiziacert.it</i>
➤ Prefetto	<i>protocollo.prefca@pec.interno.it</i>

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco  
COGOTTI MARIANO  
Firmato digitalmente

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al

Li